



Prot n. 32 DEL 16/11/2012

PROPOSTA DI INIZIATIVA CONSILIARE
presentata dall'Ufficio di Presidenza

O G G E T T O Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale di Napoli.
Revoca del vigente Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione n.4 del 10/04/1973 e successive modificazioni.

Premesso che

con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267- adottato in attuazione della delega contenuta all'art.31 della legge 3 agosto 1999, n.265 - è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

che in ossequio ai principi ed ai criteri direttivi recati dalla delega legislativa, il predetto Testo Unico, entrato in vigore il 3 settembre 2001, ha riunito e coordinato le disposizioni legislative previdenti in materia di ordinamento dei Comuni e, in particolare, le disposizioni sulla struttura istituzionale dell'Ente e dei suoi Organi, compresa quella del Consiglio comunale,

che lo stesso T.U.E.L., all'art.38, stabilisce che il funzionamento dei Consigli comunali, nel quadro dei principi fissati dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento la cui approvazione, a maggioranza assoluta, è attribuita, ai sensi degli artt.7 e 42 del T.U.E.L., al Consiglio comunale medesimo;

che la legge n.191 del 23.12.2009 (legge finanziaria) modificata ed integrata dal D.L. 25.01.2010, n.2, convertito con modificazioni dalla L.26.3.2010, n.42, ha innovato in modo sostanziale la materia, in particolare riducendo del 20% il numero dei Consiglieri comunali assegnati;

che lo Statuto del Comune di Napoli, nell'ambito dei principi fissati dal Testo Unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni dell'Organo consiliare;

che i lavori del Consiglio comunale di Napoli sono disciplinati da un Regolamento per le sue adunanze, approvato il 10 aprile 1973, al quale sono state apportate, con successive deliberazioni, parziali modificazioni;

che l'esperienza applicativa, le profonde trasformazioni che hanno innovato l'ordinamento ed il sistema politico-istituzionale degli Enti Locali, hanno progressivamente accresciuto le lacune di tale strumento, parzialmente colmate dal ricorso a prassi consuetudinarie, dalla funzione regolatrice diretta di norme statutarie.

Considerato che

l'Ufficio di Presidenza ha ravvisato, pertanto, la necessità di rivisitare il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale alla luce del mutato quadro normativo ed ha predisposto a tale fine, uno schema di nuovo Regolamento;

che tale schema è stata sottoposto all'attenzione del Sig. Segretario Generale che ha prodotto osservazioni in merito;

che la Commissione consiliare Diritti e Sicurezza, presieduta dal cons.re Gaetano Troncone, dopo uno studio lungo, attento e approfondito ed un costruttivo e sinergico lavoro con l'ausilio tecnico-giuridico dei Dipartimenti Segreteria generale e Consiglio comunale, nonché con l'intervento ed il contributo di molti Consiglieri comunali, sia della maggioranza che dell'opposizione, nella seduta del 12 settembre 2012, ha ultimato i suoi lavori sullo schema di Regolamento del Consiglio comunale composto da n.58 articoli;

che questa Presidenza ha fatto proprio il suddetto schema di Regolamento alla luce sia delle osservazioni prodotte dal Segretario Generale che degli approfondimenti espressi dalla Commissione consiliare Diritti e Sicurezza e che è allegato alla presente deliberazione.

Ritenuto che

è necessario per rendere l'attività dell'organo consiliare più efficace e confacente alle funzioni deliberative, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che sono proprie dell'Istituzione, procedere all'approvazione di un nuovo del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale ed alla contestuale revoca di quello attualmente vigente;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento del Consiglio comunale;

Vista la L.191 del 23.12.2009, modificata dal D.L. 24/02/2010 e dalla successiva legge di conversione n. 42/2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE


DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale costituito da n.58 articoli allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare che, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, è espressamente abrogato il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione n.4 del ~~04.11.~~1973 e successive modificazioni.
10.04.

Il Vice Presidente
avv. Elena Cossia

Il Vice Presidente
sig. Fulvio Frezza

Il Presidente
prof. Raimondo Pasquino



COMUNE DI NAPOLI

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI**

**TITOLO I
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale nel quadro della legge e dei principi stabiliti dallo Statuto.

Art. 2

Funzioni e Composizione

1. Il Consiglio Comunale è il depositario della volontà dei cittadini e del potere sovrano comunale.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo del Comune e, a tali fini, esercita i poteri ad esso conferiti dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale si compone di quarantotto consiglieri/e o del diverso numero di consiglieri/e stabilito dalla legge.

Art. 3

Durata

1. Fatte salve diverse disposizioni di legge, il Consiglio Comunale si rinnova ogni cinque anni e resta in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

N.P.

2. I Consiglieri/e proclamati eletti/e assumono subito la carica, acquisendo tutti i diritti inerenti alla loro funzione.

Art. 4

Convocazione del Consiglio neoeletto

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco ed è presieduta, fino all'elezione del Presidente del Consiglio, dal Consigliere/a Anziano/a che provvede alla convocazione delle successive sedute entro cinque giorni dalla precedente, qualora nella prima non sia stato eletto il Presidente e ne assume la presidenza.
2. Salvo diversa disposizione di legge, si intende per Consigliere/a Anziano l'eletto/a con il maggior numero di voti di preferenza nella lista che ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 5

Adempimenti preliminari del Consiglio

1. Nella prima seduta del Consiglio Comunale, e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, si procede:
 - a) alla convalida ed eventuale surrogazione degli eletti;
 - b) alla elezione, a scrutinio segreto, del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio;
 - c) alla dichiarazione di appartenenza di ogni Consigliere/a ad un Gruppo consiliare;
 - d) all'elezione, tra i proprio componenti, della Commissione Elettorale Comunale.
2. Nella prima seduta del Consiglio comunale, il Sindaco, dopo aver prestato giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e dà comunicazione della nomina dei componenti della Giunta.

Art. 6

Costituzione e funzionamento dei Gruppi consiliari

1. Ogni Consigliere/a deve appartenere ad un Gruppo consiliare.
2. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno tre Consiglieri/e, fermo restando il diritto di costituire Gruppo con un numero inferiore per Gruppi che abbiano rappresentanza in Parlamento.

3. All'atto dell'insediamento del Consiglio comunale può essere costituito Gruppo consiliare anche da un/una solo/a Consigliere/a con la denominazione della lista di appartenenza in cui è stato eletto/a, qualora la stessa lista abbia ottenuto almeno l'un per cento dei voti nelle ultime consultazioni politiche.
4. Ove non intervenga la dichiarazione di cui all'articolo 5 o quanto previsto al comma 1 - lett. c - del presente articolo ovvero non sia raggiunto il numero minimo di tre Consiglieri/e previsto al comma 2 del presente articolo, il/la Consigliere/a o i/le Consiglieri/e sono iscritti/e d'ufficio al Gruppo Misto.
5. Ciascun Gruppo consiliare nomina, al proprio interno, il Presidente. In mancanza di tale nomina assume le funzioni di Presidente il/la Consigliere/a più anziano/a del Gruppo secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.
6. Le decisioni dei partiti di appartenenza dei/delle Consiglieri/e non possono avere alcun effetto diretto sulla collocazione e sui comportamenti dei/delle Consiglieri/e stessi/e.

Art. 7

Modifiche dei Gruppi consiliari

1. I/le Consiglieri/e che subentrano nel corso della consiliatura devono comunicare al Presidente del Consiglio, entro tre giorni dalla convalida, l'adesione ad un Gruppo consiliare.
2. I/le Consiglieri/e che intendano far parte di un Gruppo diverso da quello in cui sono collocati comunicano l'adesione al Gruppo prescelto al Presidente del Consiglio.
3. La comunicazione dell'adesione, ai sensi dei commi 1 e 2, redatta per iscritto, deve riportare il visto del Presidente del Gruppo prescelto.
4. Qualora durante la consiliatura il numero dei componenti di un Gruppo scenda al di sotto del numero minimo di tre stabilito dall'articolo 6, fatti salvi i diritti quesiti di cui al successivo comma 6, il Gruppo si intende sciolto e i restanti componenti, in assenza di adesione a gruppi già costituiti diversi ai sensi del presente articolo, sono iscritti d'ufficio al Gruppo misto.
5. Resta salva la possibilità per i/le Consiglieri/e, di comune accordo, con apposita comunicazione al Presidente del Consiglio, di costituire nuovi gruppi durante la consiliatura, nel rispetto del numero minimo di tre componenti o in numero inferiore per Gruppi che abbiano già rappresentanza parlamentare, ovvero di mutare, con le medesime modalità, la denominazione del gruppo. E' comunque esclusa la possibilità di assumere la denominazione di un Gruppo già costituito.

6. Sono fatti salvi i diritti quesiti nel senso che i Gruppi costituiti all'atto dell'insediamento del Consiglio continuano ad esistere anche qualora, durante la consiliatura, venga meno taluna delle condizioni che, ai sensi dell'articolo 6, ne ha consentito la costituzione.

Art. 8


Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è convocata dal Presidente del Consiglio o su richiesta del Presidente di un Gruppo consiliare per eventuali comunicazioni e per accordi ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari.
2. Il Presidente del Gruppo Misto partecipa alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio, ove lo ritenga opportuno, di volta in volta, può invitare alla Conferenza dei Presidenti i rappresentanti delle singole componenti politiche presenti nel Gruppo Misto

Art. 9

Funzionamento dei Gruppi consiliari

1. Ai Gruppi consiliari, per l'espletamento delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di personale, di locali, di mezzi strumentali e di attrezzature in relazione alla consistenza numerica di ciascun Gruppo, ferme restando le esigenze di base comuni a tutti i Gruppi.
2. Nel Bilancio di previsione comunale sono previsti annualmente fondi per l'attività dei Gruppi in relazione alla loro consistenza.
3. Ai fini del funzionamento dei Gruppi consiliari il Presidente del Consiglio, su proposta dei Gruppi consiliari, assegna a ciascun Gruppo un contingente di personale adeguato alla consistenza del Gruppo stesso. L'adeguata consistenza è assicurata mediante l'assegnazione a ciascun Gruppo di una unità per ogni Consigliere/a, una unità per il Presidente del Gruppo ed una unità per il Gruppo stesso, fatte salve eventuali e maggiori esigenze valutate dal Consiglio



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and a stylized mark on the right.

TITOLO II DELLE COMMISSIONI

Art. 10

Commissioni Consiliari Permanenti

1. Per una più approfondita e spedita trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio comunale sono istituite, in seno allo stesso, le Commissioni Consiliari permanenti.
2. Il numero delle Commissioni - che non può superare quello degli Assessorati, ferma restando, nell'ambito del predetto numero, l'istituzione delle Commissioni obbligatoriamente previste dallo Statuto - le materie ad esse attribuite e la loro composizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio previa intesa con i Gruppi consiliari e tenendo conto delle preferenze espresse dai/dalle Consiglieri/e.
3. L'assegnazione dei/delle Consiglieri/e alle Commissioni è fatta in modo che la distribuzione complessiva rispetti la proporzione numerica esistente tra i Gruppi stessi.
4. Ogni Consigliere/a può far parte di più Commissioni. Un/una Consigliere/a che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può essere sostituito/a da un/una collega appartenente al medesimo Gruppo.
5. Le Commissioni invitano alle proprie sedute, tramite il Presidente, gli Assessori interessati agli argomenti in discussione.

Art. 11

Presidenza delle Commissioni permanenti

1. Ciascuna Commissione permanente è presieduta da un/una Consigliere/a eletto/a, dai componenti della Commissione stessa con votazione palese. Anche un solo componente della Commissione può richiedere la votazione segreta.
2. In caso di assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal/la Consigliere/a anziano/a individuato come previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento.
3. Funge da Segretario della Commissione un funzionario del Comune. Il Segretario tiene nota delle presenze e redige il verbale della seduta.

Art. 12

Funzionamento ed attribuzioni delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni, oltre all'esame delle questioni di competenza consiliare, possono essere chiamate ad esprimere pareri su questioni che la Giunta, o il Sindaco, o singoli Assessori, o i/le Consiglieri/e ritengano di richiedere.
2. Sulla base del principio di sussidiarietà e di partecipazione democratica, le Commissioni consiliari permanenti, nelle materie di loro competenza, possono acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla attività delle Commissioni stesse anche attraverso l'audizione di Istituzioni, Enti, Associazioni ed esperti, in grado di fornire chiarimenti ed approfondimenti.

Art. 13

Convocazione delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni sono convocate dal Presidente con avviso scritto, da recapitarsi ai/alle Consiglieri/e componenti almeno 24 ore prima della seduta, presso la sede dei Gruppi di appartenenza.
2. Si prescinde dall'avviso per ogni singola seduta quando la Commissione decide la programmazione almeno settimanale dell'attività, di cui viene data pubblicità con il recapito dell'avviso, anche con strumenti informatici, presso la sede dei Gruppi di appartenenza.
3. Le sedute delle Commissioni si tengono, di norma, nella loro sede istituzionale.
4. I Presidenti, ove necessario, convocano collegialmente le rispettive Commissioni in seduta congiunta.

Art. 14

Validità delle sedute delle Commissioni permanenti

1. Le sedute delle Commissioni sono valide quando sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Tale norma trova applicazione anche in caso di seduta congiunta con riferimento a ciascuna Commissione.
2. Qualora non venga raggiunto il numero legale nel periodo di tempo indicato nella convocazione o nella programmazione per il funzionamento della Commissione, il Presidente ne fa dare atto al verbale nel quale devono essere indicati gli intervenuti e dichiarata deserta la seduta; in caso di sedute congiunte, la seduta è da ritenersi valida per quella o quelle Commissioni per le quali sussiste il numero legale.



3. Dei lavori della Commissione viene redatto un sintetico verbale. Ciascun componente della Commissione può far verbalizzare le proprie dichiarazioni.
4. Ai lavori delle Commissioni possono sempre partecipare i componenti dell'Ufficio di Presidenza.
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche eccetto i casi in cui il Presidente della Commissione motivatamente non disponga in modo diverso.
6. Quando si tratta di argomenti concernenti le persone o per motivi di ordine pubblico, la seduta non è mai pubblica.

Art. 15

Nomina dei relatori

1. Le Commissioni, se chiamate ad esprimere pareri ai sensi dell'articolo 11, ultimato l'esame di ciascun argomento, incaricano il Presidente od altro loro membro di riferire all'organo competente, per iscritto o verbalmente.
2. La minoranza ha la facoltà di nominare un proprio relatore.

Art. 16

Termine per l'esame degli argomenti

1. Il termine a disposizione delle Commissioni per pronunciarsi su ciascuno argomento è di giorni quindici; trascorso tale termine, salvo proroghe per casi eccezionali accordate dal Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei Gruppi, la questione passa all'esame del Consiglio.

Art. 17

Commissioni speciali

1. Il Consiglio può, inoltre, su richiesta motivata di un Gruppo ed a maggioranza dei componenti, procedere alla nomina di Commissioni speciali e d'indagine, con la presenza di rappresentanti di tutti i Gruppi, per l'esame, lo studio o l'indagine su particolari questioni. Dette Commissioni potranno consultare, eventualmente, anche cittadini particolarmente competenti, che possano dare utile contributo alla Civica Amministrazione.

TITOLO III
DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18

Decadenza dei Consiglieri

1. La qualità di Consigliere/a si perde nei casi contemplati dalla legge.
2. Il Consigliere/a che, senza giustificato motivo preventivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio comunale, non è presente a dieci sedute consecutive, decade dalla carica.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Consiglio contesta la causa di decadenza al/alla Consigliere/a interessato/a, che ha dieci giorni dall'avvenuta notifica della contestazione per formulare osservazioni per iscritto da depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del predetto termine, il Consiglio delibera definitivamente sulla dichiarazione di decadenza.

Art. 19

Giustificazione delle assenze

1. I/le Consiglieri/e impossibilitati a partecipare alle sedute consiliari devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio direttamente o a mezzo di altro Consigliere/a. Della giustificazione si dà atto nel processo verbale.
2. Al termine di ogni seduta, i nomi dei Consiglieri/e assenti senza giustificazione, sono pubblicati, a cura della Presidenza, sul sito informatico del Comune.

Art. 20

Convocazione ordinaria

1. Di norma il Consiglio comunale deve riunirsi almeno una volta al mese su determinazione del Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

Art. 21

Convocazione straordinaria

1. Il Consiglio comunale può riunirsi in seduta straordinaria tutte le volte che se ne presenti la necessità o quando ne faccia richiesta il Sindaco o un quinto dei/delle Consiglieri/e assegnati/e.

2. In tali casi, il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, provvede alla convocazione, in modo che la seduta si tenga entro dieci giorni dalla richiesta, ponendo all'ordine dei lavori gli argomenti proposti.
3. Qualora il Presidente del Consiglio non provveda alla convocazione la seduta è convocata dal consigliere/a Anziano per una data fissata entro i dieci giorni successivi allo scadere del termine di cui al comma 2.

Art. 22

Convocazione di urgenza

1. In caso di urgenza, il Sindaco, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari o la metà più uno dei Consiglieri/e comunali assegnati possono richiedere al Presidente la convocazione d'urgenza del Consiglio comunale, che vi provvede entro 24 ore.

Art. 23

Ordine dei lavori

1. Il Presidente del Consiglio comunale determina l'ordine dei lavori del Consiglio d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
2. Hanno la precedenza le questioni sorte in relazione alla composizione degli Organi, per dimissioni, decadenze o qualsiasi altra causa.
3. Il Consiglio può deliberare l'inversione dell'ordine dei lavori su proposta del Sindaco o di un/una Consigliere/a.
4. Sulla proposta di inversione possono parlare due Consiglieri/e, l'uno/una favorevole e l'altro/altra contrario/a e per una sola volta e per non più di cinque minuti ciascuno/a.

Art. 24

Luogo delle riunioni

1. Normalmente le riunioni del Consiglio hanno luogo nell'apposita sala della sede comunale. Tuttavia, per particolari esigenze, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, può designare altra sede, dandone comunicazione al pubblico.

Art. 25

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio, contenente il preciso elenco degli argomenti da trattare viene fatta dal Presidente del Consiglio, per iscritto, con notifica al domicilio del/della Consigliere/a, a mezzo del messo comunale, il quale attesta il giorno e l'ora dell'avvenuta notifica.
2. La convocazione può alternativamente avvenire a mezzo notifica per Posta elettronica certificata, previo assenso del/della Consigliere/a, su disposizione del Presidente del Consiglio.
3. La convocazione delle sedute ordinarie deve essere notificata almeno cinque giorni prima della riunione, mentre quello delle sedute straordinarie almeno tre giorni prima. Nei casi di seduta convocata d'urgenza, ai sensi dell'articolo 21, la convocazione deve essere notificata almenoventiquattro ore prima.
4. Con le stesse modalità devono essere notificate le aggiunte e variazioni all'ordine dei lavori.

Art. 26

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccetto i casi in cui, motivatamente, sia stato stabilito altrimenti dal Presidente anche su richiesta di un/una Consigliere/a.
La pubblicità deve essere garantita, nel modo più esteso, anche con il ricorso alle nuove tecnologie, privilegiando quelle che assicurino la più ampia accessibilità e il maggior contenimento dei costi.
2. Quando si tratta di argomenti concernenti le persone, la seduta non è mai pubblica.

Art. 27

Oggetto delle sedute

1. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato sul sito informatico del Comune almeno il giorno prima di quello stabilito per la riunione del Consiglio.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene, almeno ventiquattro ore prima, depositata presso la Segreteria del Consiglio con tutti i documenti che risultano allegati o che sono obbligatori per l'esame della stessa.



Art. 28

Presidenza delle sedute

1. La presidenza dell'adunanza del Consiglio è assunta, salvo le eccezioni di legge, dal Presidente del Consiglio. In sua assenza od impedimento, la Presidenza spetta ai Vice Presidenti, in ordine di anzianità; qualora questi siano impediti od assenti, al/alla Consigliere/a Anziano/a.
2. Il Segretario del Comune assume le funzioni di Segretario della seduta consiliare.

Art. 29

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante del Consiglio e ne dirige i lavori.
2. Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni in discussione e sulle quali si vota, mantiene l'ordine e regola l'attività del Consiglio osservando e facendo osservare le norme della legge, dello Statuto e del Regolamento. A tal fine egli ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento della discussione.
3. Il Presidente, inoltre, ha facoltà, per motivi di ordine pubblico, di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale da trasmettere al Prefetto.
4. Nell'esercitare le proprie funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a tutela delle prerogative del Consiglio e dei diritti e delle prerogative dei/delle Consiglieri/e.

Art. 30

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e dai due Vice Presidenti e si avvale della collaborazione del Coordinatore e degli uffici del Dipartimento Consiglio comunale.
2. Il Presidente convoca l'Ufficio di Presidenza fissandone l'ordine dei lavori.
3. Nell'ambito dell'organizzazione funzionale dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente delega i Vice Presidenti ad esercitare funzioni o svolgere specifici compiti.

4. L'Ufficio di Presidenza formula gli indirizzi per i provvedimenti di carattere organizzativo, amministrativo e finanziario per il funzionamento del Consiglio comunale; stabilisce i criteri per la disciplina dell'accesso alla sede del Consiglio nonché per l'uso delle sale in essa ubicate; vigila sull'attuazione delle deliberazioni e disposizioni concernenti l'organizzazione del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari e garantisce il regolare svolgimento delle Commissioni consiliari, nel rispetto delle leggi, dello Statuto e del Regolamento; vigila, al fine di garantire l'esercizio del controllo politico-amministrativo da parte dei/delle singoli/e Consiglieri/e, affinché l'Amministrazione comunale risponda puntualmente alle interrogazioni e interpellanze dei Consiglieri/e comunali.

Art. 31

Presenza degli Assessori e dei Dirigenti

1. È fatto obbligo agli Assessori, salvo specificati motivi, di assistere alle sedute del Consiglio comunale
2. Sono parimenti tenuti ad assistere alle sedute del Consiglio comunale i Dirigenti competenti per materia.

Art. 32

Apertura e validità dell'adunanza

1. All'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta ai fini anche di eventuali interpellanze e interrogazioni.
2. La seduta diviene valida agli effetti deliberativi, non appena accertato il numero legale, mediante l'appello nominale dei/delle Consiglieri/e fatto dal Segretario o chi per esso, d'ordine del Presidente.
3. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione si procede all'appello nominale e se il numero legale non è raggiunto la seduta, agli effetti deliberativi, è dichiarata deserta e, redatto verbale con la indicazione dei nomi degli intervenuti, è rinviata ad una successiva convocazione.
4. La data della nuova seduta è determinata dal Presidente d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari non oltre il quindicesimo giorno dalla data della prima convocazione.
5. I lavori del Consiglio terminano con l'esaurimento della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno entro le ore ventiquattro, consentendosi, oltre tale ora, solo lo svolgimento degli interventi relativi all'argomento in discussione.

6. È fatta salva la possibilità da parte dell'Assemblea di continuare ad oltranza la discussione dell'argomento in esame, previa deliberazione da adottarsi entro le ore ventiquattro.

Art. 33

Sospensione della seduta

1. La sospensione dei lavori può essere disposta solo con decisione dell'Assemblea, mediante appello nominale dei/delle Consiglieri/e, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 29 comma 3.
2. Quando la seduta consiliare viene sospesa ai sensi del comma 1 con rinvio ad altra data già definita, la ripresa dei lavori è considerata quale prosecuzione della discussione sugli argomenti già indicati, senza necessità di una ulteriore convocazione per i/le Consiglieri/e presenti in aula. Resta ferma la necessità della comunicazione ai Consiglieri/e assenti in aula, da effettuarsi con le modalità prescritte dall'articolo 25, nel termine di almeno ventiquattro ore prima della ripresa dei lavori.

Art. 34

Numero legale

1. Per la validità delle sedute del Consiglio comunale è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri/e assegnati/e per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Il Presidente, durante la seduta, è tenuto alla verifica del numero legale soltanto se richiesto da un/una Consigliere/a.
3. Per verificare se il Consiglio è in numero legale il Presidente dispone l'appello.
4. Nel corso della trattazione degli argomenti posti all'ordine dei lavori, la verifica del numero legale non può essere effettuata prima che sia trascorsa almeno un'ora dalla precedente verifica.
5. Tra la richiesta di verifica del numero legale e l'effettivo appello dovranno trascorrere cinque minuti.



Art. 35

Scrutatori

1. Accertata la validità della seduta, il Presidente nomina scrutatori tre consiglieri/e, con il compito di assistere alle eventuali operazioni di voto.
2. La minoranza, se presente, ha diritto ad essere rappresentata.

Art. 36

Approvazione del verbale della seduta precedente

1. I processi verbali di ogni seduta, redatti secondo quanto previsto all'articolo 50, sono approvati nella stessa seduta o in quella successiva.
2. Sul processo verbale è concesso di prendere la parola solo per proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

Art. 37

Argomenti non iscritti all'ordine dei lavori

1. Il Consiglio comunale non può discutere né deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine dei lavori. Sono consentite comunicazioni urgenti su argomenti di particolare significato politico ed amministrativo, nonché celebrazioni di eventi o commemorazioni di persone per le quali può essere all'uopo designato un/una Consigliere/a.
2. I/Li Consiglieri/e che intendono fare le suindicate comunicazioni, celebrazioni o commemorazioni devono, preventivamente, informarne il Presidente.
3. Il Presidente, valutate le circostanze, procede al contingentamento totale del tempo, che comunque non può eccedere i sessanta minuti, da dedicare agli argomenti non compresi nell'ordine dei lavori.
4. Ciascun intervento non può, di norma, eccedere i cinque minuti nell'ambito del tempo complessivo di cui al comma 3.
5. All'intervento non è ammessa replica o discussione ad eccezione del Sindaco.
6. Il Presidente in ogni momento può fare comunicazioni su argomenti anche estranei all'ordine del giorno.

Art. 38

Disciplina della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta con una relazione del Sindaco o dell'Assessore al ramo o dei relatori incaricati dalle relative Commissioni.

2. Il Consiglio può incaricare uno/una o più Consiglieri/e di riferire su argomenti che esigono indagini o esame speciale.
3. La relazione può essere omessa o riassunta quando sia stata trasmessa tempestivamente per iscritto ai/alle Consiglieri/e.
4. Dopo la relazione ha inizio la discussione cui sono ammessi ad intervenire i/le Consiglieri/e nell'ordine della richiesta. Hanno la precedenza i/le Consiglieri/e che chiedono la parola per richiamo alla legge o al regolamento e per questioni di carattere incidentale
5. Gli Assessori anche non relatori delle proposte in esame possono intervenire nella discussione.

Art. 39

Richiami alla legge o al Regolamento (Mozione d'ordine)

1. I richiami alla legge, allo Statuto o al Regolamento o al rispetto dell'ordine dei lavori o della priorità di una discussione o votazione, cosiddette mozioni d'ordine, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
2. Dopo il proponente che può parlare per cinque minuti, il Presidente, qualora lo ritenga utile per decidere la questione, può consentire, l'intervento di un oratore contro e uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno. Il Presidente ha, inoltre, facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ogni Gruppo consiliare per non più di tre minuti ciascuno.
3. Il Presidente, sentito il Segretario, decide sulla questione ovvero può chiamare a decidere il Consiglio con votazione per alzata di mano.

Art. 40

Questioni di carattere incidentale

1. Fatti salvi i richiami di cui all'articolo 38, i/le Consiglieri/e possono proporre, prima che inizi la discussione, la questione pregiudiziale- cioè che un dato argomento non debba discutersi- e la questione sospensiva- cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, per motivi che stengono al merito dell'atto cui si riferiscono-. Il Presidente ha, tuttavia, facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione, non può proseguire se non dopo che il Consiglio si sia pronunciato su di esse.

3. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale o sospensiva, dopo l'illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione ed un'unica votazione che ha luogo per alzata di mano
4. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante di ogni Gruppo consiliare. Ciascun intervento non può superare i cinque minuti.
5. In caso di approvazione della questione sospensiva, il Presidente fissa la nuova data per la discussione, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

Art. 41

Interventi nella discussione

1. I/Le Consiglieri/e che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza, fino a che il Presidente non dichiari chiusa la iscrizione, previo formale invito ai/alle Consiglieri/e ad iscriversi.
2. Gli oratori parlano al Consiglio dal proprio seggio ed in piedi.
3. Solo il Presidente, per un richiamo al Regolamento, può interrompere l'oratore.
4. Ogni Consigliere/a, nella discussione di ciascun argomento, ha di norma a propria disposizione un tempo massimo di venti minuti, trascorsi i quali il Presidente lo invita a concludere.
5. Il/la Consigliere/a può riprendere la parola per chiarimenti, per non più di una volta e per non più di cinque minuti, salvo nei casi di questioni incidentali, di dichiarazione di voto o per fatto personale.
6. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Art. 42

Fatto personale

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Quando un/una Consigliere/a chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto si concreti.
3. Il Presidente decide. Se il/la Consigliere/a insiste anche dopo la pronunzia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano. E' in facoltà del Presidente rinviare l'intervento per fatto personale alla fine di seduta.

4. Colui/colei che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui/lei pronunziate.
5. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di dieci minuti.

Art. 43

Presentazione di ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è atto di indirizzo politico e amministrativo che il Consiglio comunale dà alla Giunta ed al Sindaco.
2. Ogni consigliere/a ha la facoltà di presentare in merito all'oggetto della discussione ordini del giorno che debbono essere redatti in forma scritta e consegnati al Presidente prima della chiusura della discussione.
Per la redazione scritta il Presidente può concedere un breve termine.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 4, gli ordini del giorno, depositati presso la Segreteria del Consiglio, sono iscritti all'ordine dei lavori del Consiglio, previa istruttoria da parte delle Commissioni consiliari competenti.
4. In presenza di circostanze di particolare significato o urgenza possono essere presentati, durante la seduta del Consiglio, anche ordini del giorno non attinenti ad argomenti in esame, purchè sottoscritti da un rappresentante per ciascun Gruppo consiliare presente. In tal caso, essi sono illustrati e posti in votazione al termine della seduta.
5. Ciascun/ciascuna Consigliere/a può intervenire per non più di cinque minuti.
6. Il Sindaco o l'Assessore competente esprime il proprio parere sull'ordine del giorno presentato e può dichiarare di accettarlo o meno, ma se il proponente insiste, si procede alla votazione.
7. Il proponente può ritirare, prima della votazione, l'ordine del giorno. In tal caso non si procede alla votazione.
8. L'ordine del giorno può essere emendato solo previo assenso del proponente.
9. Se il/la Consigliere/a, che ha proposto l'ordine del giorno, è assente dall'aula al momento della votazione, l'ordine del giorno è dichiarato decaduto, salvo che un altro Consigliere/a non lo faccia proprio.
10. Il Sindaco o un suo Assessore delegato, in relazione all'ordine del giorno approvato, entro sessanta giorni dall'approvazione, deve riferire al Consiglio comunale sull'attuazione dell'atto di indirizzo e sugli eventuali provvedimenti adottati.

Art. 44

Presentazione, discussione e votazione di emendamenti e sub emendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte di integrazione, modifica o soppressione al testo del documento da porre in votazione.
2. I sub emendamenti sono proposte di modifica, di integrazione o di soppressione da apportare agli emendamenti.
3. Gli emendamenti possono essere presentati, dai/dalle Consiglieri/e comunali, dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia alla Commissione consiliare competente, o comunque, prima che si chiuda la discussione generale sul provvedimento in esame
4. Il Presidente dispone la distribuzione degli emendamenti presentati a tutti i/le Consiglieri/e.
5. Il sub emendamento può essere presentato, dai/dalle Consiglieri/e comunali, dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia, al Presidente del Consiglio comunale prima che termini l'illustrazione del relativo emendamento.
6. Gli emendamenti ed i sub emendamenti devono essere prodotti per iscritto e firmati dai proponenti. Essi devono essere corredati dal parere tecnico, che ove mancante, deve essere acquisito in aula, salvo i casi in cui non comportino modifiche sostanziali al contenuto dell'atto, su valutazione del Segretario Generale.
7. Gli emendamenti o sub emendamenti di natura finanziaria aventi implicazioni contabili devono essere corredati, altresì, dal parere di regolarità contabile, che, ove mancante, deve essere acquisito in aula.
8. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7, può dichiarare l'inammissibilità degli emendamenti e dei sub emendamenti che importino nuove o maggiori spese senza indicare i mezzi per farvi fronte o che presentino vizi palesi di legittimità o che abbiano contenuto analogo ad altri emendamenti o sub emendamenti già presentati.
9. Gli emendamenti e sub emendamenti sono illustrati e votati dopo la chiusura della discussione generale e la replica del relatore ai sensi dell'articolo 43, ovvero in caso siano stati presentati ordini del giorno, dopo l'esame di questi ultimi. Il proponente può illustrare l'emendamento o il sub emendamento per non più di cinque minuti.
10. Resta ferma la specifica disciplina dettata dal Regolamento di contabilità per la presentazione di emendamenti alle proposte della Giunta in sede di approvazione del Bilancio.

Art. 45

Chiusura della discussione generale

1. Quando sull'argomento nessun/nessuna altro/a Consigliere/a è iscritto a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione e concede la parola al relatore.

Art. 46

Dichiarazioni di voto

1. Dopo la chiusura della discussione e la replica del relatore, ovvero dopo gli interventi di cui agli articoli 43 e 44, rispettivamente sugli ordini del giorno e sugli emendamenti e sub emendamenti, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto sull'atto finale.
2. Ciascun/ciascuna Consigliere/a può prendere la parola per dichiarazione di voto per non più di dieci minuti.

Art. 47

Ordine delle votazioni

1. L'ordine delle votazioni è il seguente:
 - ordini del giorno;
 - sub emendamenti;
 - emendamenti, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.
 - singole parti del provvedimento, quando questi si compone di più parti o articoli e quando è chiesta da uno/una o più Consiglieri/e la votazione per parti separate;
 - provvedimento nel suo complesso con le modifiche e le precisazioni che risultano da emendamenti ed ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
2. In qualsiasi momento della votazione sugli emendamenti, ciascun/ciascuna consigliere/a può proporre di demandare ai Presidenti dei Gruppi consiliari l'accorpamento degli emendamenti e sub emendamenti non ancora votati in uno o più maxi emendamenti. In caso di approvazione della proposta, gli emendamenti risultanti dall'accorpamento sono posti in votazione per appello nominale.

Art. 48

Forma delle votazioni

1. Normalmente il voto è palese. Le votazioni per scrutinio segreto si effettuano quando si tratti di deliberazioni concernenti persone o quando la legge lo prescriva.
2. Le votazioni palesi si svolgono per alzata di mano o, nei casi in cui sia stato richiesto da almeno tre Consiglieri/e, per appello nominale.
3. Nel caso si proceda per appello nominale, sono ammessi al voto i/le Consiglieri/e che risultano entrati in Aula durante l'appello e ne abbiano fatto richiesta al Presidente al momento del loro ingresso.
4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se ne viene fatta richiesta immediatamente dopo la proclamazione.
5. La controprova è effettuata con lo stesso sistema di votazione o mediante divisione nell'aula, previo ordine del Presidente di chiusura delle porte di accesso nell'aula.
6. Nella votazione per divisione il Presidente indica da quale parte devono porsi i/le Consiglieri/e favorevoli e da quale parte quelli/quelle contrari/contrarie, mentre, per il voto con appello nominale, indica il significato del sì e del no.
7. Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto ed ordina la chiamata.
8. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo al regolamento circa la esecuzione della votazione in corso.

Art. 49

Proclamazione dell'esito della votazione

1. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.
2. Ogni proposta messa ai voti si intende approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti o la diversa maggioranza prevista dalla legge o dallo Statuto.
3. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta dopo la conclusione della trattazione degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno o, laddove non sia possibile, nella seduta successiva, ponendo la votazione al primo punto all'ordine del giorno, nel caso in cui si ripeta la parità dei voti, la proposta si intende non accolta e può essere ripresentata in altra seduta solo se modificata.

№



Art. 50

Processo verbale

1. Delle riunioni del Consiglio è redatto processo verbale a cura del Segretario, che lo sottoscrive unitamente al Presidente. In esso devono essere riportati il resoconto della riunione, i punti principali delle discussioni, le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti. Al verbale della seduta è allegato il resoconto stenotipico della stessa.
2. In caso di seduta segreta la relativa parte del verbale è redatta in modo da conservare concisamente menzione di quanto viene discusso e deliberato.
3. Il verbale così come elaborato dal Segretario è trasmesso a tutti i/le consiglieri/e e sottoposto all'approvazione trascorsi i quindici giorni dalla trasmissione.
4. Nel caso in cui in sede di approvazione del processo verbale siano espressi, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, chiarimenti o rettifiche, questi sono riportati nel verbale della seduta in cui sono esposti e ne viene riportata annotazione a margine del verbale della seduta cui si riferiscono.

TITOLO IV DEI CONSIGLIERI

Art. 51

Richiamo all'ordine

1. Se un/una Consigliere/a turba l'ordine della seduta il Presidente lo/la richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
2. Il/La Consigliere/a richiamato ha la facoltà di dare spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. A seguito delle giustificazioni addotte il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Nei casi più gravi il Presidente infligge una nota di biasimo ai/alla Consigliere/a. Questi/questa può appellarsi al Consiglio che decide per alzata di mano.
4. Per nessun motivo il Presidente può espellere un/una Consigliere/a dall'aula.
5. Nei casi più gravi e quando i lavori dell'Assemblea non potessero più essere, obiettivamente continuati, il Presidente può sospendere o sciogliere la seduta.

Art. 52

Diritto di intervento

1. Ogni Consigliere/a può presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni su argomenti che concernono anche indirettamente interessi della Città.

Art. 53

Interrogazioni

1. Un/una Consigliere/a che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco od alla Giunta per ottenere informazioni sull'azione o sui proponenti dell'Amministrazione, per conoscere se un fatto sia vero, se una determinata informazione sia pervenuta o sia esatta, se su determinati argomenti siano stati presi o stiano per essere presi provvedimenti.
3. L'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, nella quale il Sindaco o gli Assessori, nella prima ora ed anche in attesa che si formi il numero legale e purchè sia presente l'interrogante, provvedono a rispondere salvo il diritto dell'interrogante di replicare nel tempo massimo di cinque minuti per dichiararsi soddisfatto o meno.
4. Nell'interrogazione può anche essere richiesta una risposta scritta che deve essere data nei dieci giorni.

Art. 54

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco od alla Giunta per conoscere i motivi od i criteri in base ai quali siano stati o stiano per essere adottati, o non lo siano stati, determinati atti o provvedimenti in merito ad un determinato problema.
2. Per l'interpellanza valgono le stesse norme delle interrogazioni.
3. L'interpellante ha il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o degli Assessori.
4. Nel caso in cui l'interpellante si dichiari insoddisfatto ed intenda promuovere una discussione ed una votazione sull'argomento deve presentare una mozione.
5. Nel caso di rinuncia dell'interpellante, qualsiasi Consigliere/a può presentare, sull'argomento, una mozione.
6. Anche le interpellanze possono essere discusse nella prima ora di adunanza, ancorchè non sia stato raggiunto il numero legale, purchè siano presenti il Sindaco, l'Assessore interpellato e l'interpellante.

Art. 55

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta finalizzata a promuovere una deliberazione del Consiglio comunale su un determinato argomento.
2. La mozione può, altresì, consistere in una proposta per esprimere un giudizio di fiducia o sfiducia verso l'amministrazione, nel quale caso deve essere presentata almeno da un Gruppo consiliare.
3. Le mozioni sono poste all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Nel caso in cui la mozione sia stata presentata da più di un terzo dei/delle consiglieri/e e contenga anche la richiesta di convocazione del Consiglio, questa deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione della mozione.
4. Più mozioni sullo stesso argomento o su argomenti strettamente connessi, vengono discusse unitariamente.
5. In tal caso il primo firmatario di ciascuna di esse ha diritto a prendere la parola secondo l'ordine di presentazione.
6. Possono, inoltre, intervenire nella discussione tutti/e i/le Consiglieri/e che ne facciano richiesta.

7. Le interpellanze e le interrogazioni sullo stesso oggetto cui si riferiscono le mozioni, vengono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse ed i presentatori di esse vengono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.
8. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono votati prima della mozione stessa.


Art. 56

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia al Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei/delle Consiglieri/e assegnati/e, senza comunque a tale fine computare il Sindaco, è presentata all'Ufficio di Presidenza e contestualmente trasmessa in copia al Segretario Generale;
2. La mozione di sfiducia è messa in discussione, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla data di presentazione;
3. Nella trattazione della proposta di mozione di sfiducia uno dei presentatori può illustrarla per un tempo non superiore a dieci minuti; il Sindaco può intervenire senza alcun limite di tempo; ogni altro/a Consigliere/a può intervenire per un tempo non superiore a dieci minuti;
4. Al termine della discussione, la mozione viene posta in votazione, a scrutinio palese, per appello nominale e si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.



N.



TITOLO V
DEL PUBBLICO

Art. 57

Ammissione e comportamento del pubblico

1. Il Pubblico assiste alle riunioni non segrete del Consiglio comunale dai posti dell'aula consiliare all'uopo riservati e senza turbare il normale svolgimento dei lavori.
2. Il Presidente richiama chi disturba lo svolgimento della seduta e, nel caso i richiamati persistano nella loro azione di disturbo, ne può ordinare l'espulsione dall'aula. Di ciò se ne farà menzione nel verbale. Per il servizio di polizia nell'aula il Presidente si avvale della Polizia Municipale.
3. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 58

Casi non previsti

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 33, decide il Consiglio nel rispetto delle leggi vigenti.



no.

